

Corte di Cassazione, sezione penale, Sezione V 21/11/1996 n. 9950  
legge 109/94 Articoli 27 - Codici 27.1

Anche dopo che la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ha disposto la trasformazione dei consorzi autonomi dei porti in società di diritto privato i responsabili continuano a rivestire la qualità di pubblici ufficiali nelle attestazioni e certificazioni inerenti l'esecuzione dei lavori assegnati con la procedura degli appalti pubblici sicché deve rispondere del reato di falso ideologico in atto pubblico il responsabile del consorzio che attesti, sottoscrivendo uno stato di avanzamento, come eseguiti dall'impresa appaltatrice lavori in realtà già eseguiti in precedenza ed indipendentemente dall'appalto da altra ditta. Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento che chi prende cognizione dell'atto fa nella corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel determinato contesto; pertanto, è necessario, perché il falso assuma rilevanza penale, né la determinazione di un danno ulteriore per l'Amministrazione né il pregiudizio derivante dalla lesione dell'interesse probatorio connesso all'oggetto materiale della condotta di falsificazione; deve quindi rispondere di tale reato il responsabile di un consorzio autonomo di porto che attesti falsamente, sottoscrivendo lo stato di avanzamento di lavori inerenti al porto e aggiudicati con la procedura degli appalti pubblici, che sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice lavori in effetti già realizzati in precedenza da altra ditta indipendentemente dall'appalto in essere anche se da tale falsa attestazione non sia derivato in concreto alcun danno patrimoniale per l'Amministrazione.